

Allegato "B" all'atto in data 28-2-2013 n. 64599/10739 rep.

**STATUTO**

**Art. 1** - E' costituita una società per Azioni con la denominazione:

**"Partecipazioni Italiane Società per Azioni" in liquidazione.**

**Art. 2** - La società ha per oggetto:

a) l'esercizio in forma diretta ed indiretta di attività nei seguenti settori: fonderia in ghisa ed altri metalli; fabbricazione di compressori e loro parti; fabbricazione di macchine per cucire e loro parti; fabbricazione di vetro e prodotti vari; fabbricazione, progettazione e sviluppo di macchine e prodotti attinenti alle industrie meccaniche ed elettromeccaniche in genere; fabbricazione, progettazione e sviluppo di macchine e prodotti attinenti alle industrie elettroniche in genere, con particolare riferimento al settore delle telecomunicazioni; fabbricazione, progettazione e sviluppo di prodotti ausiliari e complementari all'industria meccanica, elettromeccanica ed elettronica in genere nonché all'industria delle telecomunicazioni e fornitura di applicazioni tecniche, procedure e servizi relativi ed accessori; utilizzazione diretta dei prodotti derivanti, al fine di nuove produzioni e di nuovi servizi; commerci inerenti ed ogni attività industriale e commerciale complementare, derivata ed accessoria;

b) l'assunzione e gestione di partecipazioni in società aventi per oggetto l'acquisto, la vendita, la costruzione anche per conto di terzi, di immobili rustici ed urbani, nonché la locazione degli stessi;

c) assunzione di partecipazioni in altre imprese italiane ed estere, intendendosi per tale l'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.

Essa potrà acquistare o vendere beni immobili, costruire impianti anche per conto terzi, esercitare o gestire imprese, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, sia in Italia che all'estero, finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale ed a questo direttamente od indirettamente connesse, fatta espressa avvertenza che le attività di carattere finanziario potranno essere svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto

sociale e comunque non nei confronti del pubblico.

La società potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre aziende o società sia in Italia che all'estero, finché il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od aziende alle quali partecipa; prestare avalli; fidejussioni e garanzie, anche a favore di terzi e di Istituti di credito, sia a breve che a medio termine, senza alcuna limitazione; realizzare tutte le operazioni economiche e finanziarie, anche in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, che il Consiglio riterrà utili ed opportune.

**Art. 3** - La Società ha sede in Milano.

L'Assemblea potrà istituire, trasferire o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali e succursali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, trasferire e sopprimere, in Italia ed all'estero, stabilimenti, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze.

**Art. 4** - La durata della società è stabilita dall'originaria costituzione sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga od anticipato scioglimento.

**Art. 5** - Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero), diviso in numero 1.102.859.598 (unmiliardocentoduemilioniottocentocinquantanovemilacinquecentonovantotto) azioni senza indicazione del valore nominale, ripartite in numero 1.101.509.598 (unmiliardocentounomilionicinquecentonovemilacinquecentonovantotto) azioni ordinarie ed in numero 1.350.000 (unmilione trecentocinquantamila) azioni di risparmio, queste ultime fornite dei diritti previsti dagli articoli 19 e 21 dello statuto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato nei modi e nei termini di legge, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti non richiedono l'approvazione da parte dell'Assemblea speciale di tale categoria. Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 19 e 21.

Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone

all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite i suoi incaricati deve tempestivamente riferire al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, a norma degli artt. 2443 e 2420-ter c.c., di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare di Euro 50.000.000 entro il periodo massimo di cinque anni dalla data del 13 dicembre 2001 e di emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, fino allo stesso ammontare e per lo stesso periodo massimo. La facoltà di aumento del capitale sociale da parte degli amministratori potrà essere esercitata anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, nel rispetto dei termini di cui sopra nei seguenti casi:

- aumenti di capitale riservati all'esercizio di warrants, opzioni o analoghi strumenti finanziari emessi dalla società o da società terze;
- aumenti di capitale riservati al servizio della conversione di obbligazioni convertibili emesse o emittende da altre società;
- aumenti riservati alla sottoscrizione da parte di terzi partners industriali;
- aumenti riservati al mercato.

Salva l'applicazione dell'art. 2441, comma quinto e seguenti del Codice Civile, è ammessa la possibilità di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma quarto secondo periodo, del Codice Civile.

**Art. 6** - Le azioni sono nominative od al portatore in relazione alle norme vigenti in materia. Ogni azione dà diritto ad un voto. Ai sensi dell'art. 2354, comma 7 c.c., le azioni sono assoggettate alla disciplina prevista dalle leggi speciali in tema di gestione accentrata.

**Art. 7** - Le convocazioni dell'Assemblea, la quale può aver luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, il diritto di intervento

e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe, e di risolvere le eventuali contestazioni.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle eventuali convocazioni successive alla prima, nonché l'elenco delle materie da trattare, deve essere pubblicato nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale o sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Il Corriere della Sera" o "Il Giorno".

In deroga a quanto precede, l'assemblea potrà essere convocata mediante lettera raccomandata a.r. o telefax ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, debitamente riscontrati dai destinatari almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Sono altresì valide le assemblee tenute con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2366, penultimo comma cod. civ..

La partecipazione all'assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

**Art. 8** - All'Assemblea, convocata in sede ordinaria e straordinaria, si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere.

I portatori delle azioni di risparmio possono assistere ai lavori dell'Assemblea.

**Art. 9** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o da altro amministratore o azionista designato dal Consiglio, in difetto di che l'assemblea stessa designerà il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato ai sensi di legge.

La validità dell'assemblea, una volta dichiarata dal Presidente, non può essere contestata dagli Azionisti, salvo il diritto di

impugnazione a norma di legge.

Le deliberazioni sono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o Notaio, nonché dagli scrutatori eventualmente eletti.

**Art. 10** - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine suddetto può essere dilazionato, comunque entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario.

Per l'intervento in assemblea, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, le azioni oggetto di comunicazione devono essere registrate nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea ovvero prima che sia andata deserta anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione.

Oltre che su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà essere convocata, ai sensi di legge, dal Collegio Sindacale ed anche da solo due dei suoi componenti, o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

**Art. 11** - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero all'atto della nomina.

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell'esercizio venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero organo amministrativo si considererà decaduto ed il Collegio Sindacale dovrà immediatamente convocare l'assemblea degli azionisti perché provveda alla nomina dei nuovi Amministratori determinandone il numero.

I nuovi amministratori rimarranno in carica sino alla scadenza

prevista per gli Amministratori come sopra cessati o decaduti e procederanno alle nomine interne all'organo amministrativo.

**Art. 12** - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le loro funzioni.

L'Assemblea potrà inoltre attribuire loro speciali indennità o compensi anche in forma di assegnazioni periodiche.

Le remunerazioni di Amministratori aventi particolari cariche sono stabilite dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale.

**Art. 13** - Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, presso la Sede sociale o altrove, in Italia od all'estero, con lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

In caso di urgenza il Consiglio è convocato, sempre dal Presidente o da chi ne fa le veci, con telegramma spedito almeno 24 ore prima al domicilio di ciascun Amministratore o Sindaco effettivo.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute in videoconferenza oppure in teleconferenza, purché:

- venga indicato un luogo riunione, nel quale siano presenti almeno il Presidente ed il Segretario;
- sia consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video;
- sia garantita la possibilità di ciascuno di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere;
- sia consentita la ricezione, trasmissione e visione dei documenti.

Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

**Art. 14** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità vale il voto di chi presiede.

**Art. 15** - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni esclusi soltanto

gli atti che la legge riserva tassativamente alla competenza dell'Assemblea.

Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C.;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso di socio;
- l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio può pure nominare direttori e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Gli amministratori riferiscono anche oralmente al Collegio Sindacale con tempestività e comunque con periodicità almeno trimestrale sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interessi.

**Art. 16** - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto delle norme dell'art. 2433 bis Codice Civile.

**Art. 17** - Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti che lo sostituiscano nei casi di assenza o di impedimento.

Il Presidente rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado, con facoltà di rilasciare mandati alle liti.

Per gli atti e funzioni presidenziali il Presidente o Vice Presidente ha firma libera.

**Art. 18** - Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

L'assemblea fissa i compensi del Collegio Sindacale.

Agli effetti del terzo comma dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, si precisa che i settori

di attività strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sono i seguenti:

- ingegneria meccanica
- consulenza aziendale
- diritto commerciale
- diritto tributario

**Art. 19** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore della parità contabile implicita delle azioni e ove non sia stato assegnato alcun dividendo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato dei due esercizi successivi.

Gli utili netti che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del valore della parità contabile implicita.

In caso di delisting delle azioni ordinarie e/o delle azioni di risparmio, la società si impegna a riconoscere alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo pari all'11% (undici per cento) del valore della parità contabile implicita. Qualora la società corrispondesse il dividendo anche alle azioni ordinarie, quello riconosciuto alle azioni di risparmio dovrà essere maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 6% (sei per cento) del valore della parità contabile implicita.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

**Art. 20** - Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse stabilite dal Consiglio, che fisserà pure annualmente la data di esigibilità.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio da tale data si prescrivono a favore della Società.

**Art. 21** - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il relativo compenso.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore della parità contabile implicita.

**Art. 21-bis** - I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

**Art. 22** - Per tutto quanto non è qui contemplato si fa riferimento alla legge.

Firmato Alberto Motta

Firmato Filippo Zabban